

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6018

PROPOSTA DI LEGGE **d'iniziativa del deputato PERROTTA**

Disposizioni per favorire l'attività
delle associazioni di protezione ambientale

Presentata il 23 luglio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provveda, in base alle proprie disponibilità di bilancio, all'erogazione di contributi a favore delle associazioni ambientaliste che operano nel campo dell'ecologia e della protezione dell'ambiente.

Con la concessione di questi contributi si provvederà alla protezione del patrimonio ambientale, alla sua valorizzazione, alla sua difesa mediante iniziative mirate e a tutte le altre attività ritenute premianti per l'ambiente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prevede, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, la concessione di contributi, di eguale entità, alle associazioni di protezione ambientale, sotto forma di fondi a esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.

2. Le associazioni di protezione ambientale che usufruiscono dei contributi di cui al comma 1 sono tenute, al termine del rispettivo esercizio finanziario, a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il rendiconto dei progetti e dei servizi realizzati mediante i contributi ricevuti.

3. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 2 da parte delle associazioni di protezione ambientale comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni, ai contributi statali previsti dal comma 1.

ART. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le tipologie dei progetti e dei

servizi che possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, nonché i criteri per la selezione degli interventi da finanziarie.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

€ 0,30



14PDL0076490